

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 29 marzo 1966 (V. Stampato n. 869)

d'iniziativa del deputato MANCINI Antonio

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 aprile 1966*

Istituzione in Pescara di un Istituto sperimentale per l'igiene
ed il controllo veterinario della pesca

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito, con sede in Pescara, l'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca, al quale è conferita personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero della sanità.

Ad esso spettano i seguenti compiti:

a) eseguire studi e ricerche nel settore dell'igiene, del controllo sanitario e del trasporto dei prodotti della pesca, nonché sulle malattie della fauna ittica, su propria iniziativa o su richiesta del Ministero della sanità e di altre pubbliche amministrazioni;

b) compiere ricerche sullo stato di conservazione dei prodotti della pesca freschi, refrigerati, congelati;

c) svolgere attività di consulenza in materia di igiene e conservazione dei prodotti ittici;

d) collaborare con i competenti organi dello Stato alla formazione di personale specializzato nel settore degli studi diretti a

migliorare le condizioni igieniche e di conservazione dei prodotti della pesca.

Art. 2.

L'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca svolge la sua attività nell'ambito del territorio nazionale, secondo le direttive impartite dal Ministero della sanità.

L'Istituto ha facoltà di promuovere la istituzione di dipendenti sezioni nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono organi dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro della sanità, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il Consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle relative deliberazioni e firma gli atti riguardanti la gestione. In caso di urgenza il Presidente adotta i provvedimenti necessari che sottoporrà per la ratifica al Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto: dal Presidente dell'Istituto, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero della marina mercantile, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, da due esperti scelti dal Ministro della sanità su terne proposte rispettivamente dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari e dal Consiglio superiore di sanità e

composte di docenti universitari, da due rappresentanti dei pescatori scelti dal Ministro della sanità su terne proposte rispettivamente dalle Federazioni nazionali delle cooperative della pesca più rappresentative, e da un rappresentante di ciascuno degli Enti di diritto pubblico che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo di almeno 1 milione di lire annue.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto, con voto consultivo e con funzioni di segretario.

Alla costituzione del Consiglio di amministrazione si provvede con decreto del Ministro della sanità.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sul programma annuale di attività dell'Istituto;

b) sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni;

c) sul conto consuntivo;

d) sul regolamento del personale di cui al successivo articolo 8;

e) sui provvedimenti necessari per la gestione dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Art. 6.

Il Collegio dei revisori è costituito con decreto del Ministro per la sanità ed è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero della marina mercantile e da altro membro eletto dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta.

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni.

Art. 7.

Le entrate dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca sono costituite:

a) da un contributo annuo del Ministero della sanità di lire 15 milioni;

- b) dai redditi dei propri beni;
- c) dai proventi della vendita di pubblicazioni e di prestazioni a pagamento;
- d) dai contributi di Enti di diritto pubblico, di istituti, associazioni e privati;
- e) dai compensi per studi e consulenze.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero della sanità, che provvede sentito il Ministero del tesoro.

L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno finanziario dello Stato.

Art. 8.

Entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge sarà approvato con decreto del Ministro della sanità il regolamento nel quale saranno contenute le norme per la nomina del Direttore dell'Istituto e dell'altro personale tecnico ed amministrativo e quanto altro occorre per assicurare il migliore andamento dei singoli servizi.

Art. 9.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, lo statuto dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca.

Art. 10.

L'onere di lire 15 milioni derivante dalla applicazione della presente legge graverà su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità e sarà fronteggiato per l'anno 1966 mediante riduzione di pari somma dello stanziamento iscritto al capitolo 1283 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.